

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**  
**Sezione distaccata di Milano**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al Registro Regionale del  
Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 21 del 18 dicembre 2024**

**Presenti: Carlo Nastri (Presidente), Lorenzo Piazzese, Roberto Chiavenna e Duilio Colla (Componenti)**

*Ricorrente: Virgo 1979*

*Sport: calcio maschile a 11 – cat. Master*

*Gara: Virgo – As. Gala disputata in data 2.12.24*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 10 dell'11.12.24*

La società Virgo ha promosso regolare ricorso avverso il provvedimento del giudice di prima istanza che, con proprio C.U. n° 10 pubblicato in data 11.12.24, ha squalificato per 4 gare il giocatore Adghaidagh Abdelhak sulla base di questa motivazione: “*subito un fallo, si alzava da terra e dopo un battibecco con l'avversario gli dava una sberla sul viso senza conseguenze fisiche*”.

Nel proprio ricorso la società non nega quanto accaduto - tanto da ritenere la condotta del proprio giocatore “improvvida e sbagliata” - ma ne specifica i contorni.

Precisa anzitutto che il giocatore avrebbe sferrato un semplice schiaffo e non una sberla, e a puntualizzazione di tale argomento cita la “Oxford Language”, che definisce quest'ultima, ovvero la sberla, come “uno schiaffo dato con forza e all'improvviso”.

Nel caso specifico, sostiene sempre la ricorrente, non ci sarebbe l'aggravante dell'azione improvvisa.

Rispetto poi al battibecco che avrebbe preceduto lo schiaffo, la società si stupisce del fatto che il DDG nulla abbia disposto riguardo all'avversario, reo di un violento fallo di gioco da dietro.

Prosegue poi la ricorrente evidenziando l'assoluta iniquità del provvedimento di squalifica di 4 giornate rispetto ad altri provvedimenti assunti per casi di pari gravità, laddove sarebbero state date solo due giornate. Così riassunti i contenuti del ricorso in parola, che si conclude con la richiesta di riduzione della squalifica, gli scriventi giudici richiedevano al DDG della gara un supplemento di referto, che confermava quanto poi tradotto nella pronuncia del Giudice di prima istanza.

La presente Commissione, letti gli atti ufficiali e all'esito dei necessari approfondimenti, non può che confermare quanto deliberato in primo grado.

Va anzitutto evidenziato come la pur apprezzabile distinzione offerta dalla ricorrente sul significato e sul valore semantico del termine schiaffo rispetto al termine sberla, non sposta, nello specifico caso, la valutazione sulla condotta del giocatore Adghaidagh Abdelhak, che la stessa ricorrente ha definito improvvida.

Va peraltro detto che tale gesto, del tutto inqualificabile a prescindere, è stato commesso sul risultato già ampiamente acquisito sul campo a favore della propria squadra, a nulla rilevando che sia seguito a un fallo di gioco dell'avversario, che peraltro l'arbitro non ha ritenuto di sanzionare.

Del tutto irrilevante è poi il richiamo a sanzioni inferiori comminate in altri casi, laddove ne risultano sconosciute le reali motivazioni e il contorno dello specifico episodio.

Quello che la presente Commissione è tenuta a valutare è se la sanzione comminata dal Giudice di prima istanza sia o meno congrua rispetto al comportamento del giocatore Adghaidagh Abdelhak.

In questo senso, nel leggere che la sua condotta “è stata ... quella di sferrare uno schiaffo all'avversario dopo un battibecco con lo stesso faccia a faccia” - come riferito proprio dalla ricorrente, tanto da rendere superflua ogni ulteriore audizione - non può che portare chi scrive a confermare la squalifica di 4 giornate comminate in prima istanza.

**P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante – Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. rigetta il ricorso proposto dalla società Virgo 1979
2. dispone l'addebito della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 19 dicembre 2024**